



Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: Atto di delega per il ritiro del/la alunno/a – a.s. 2026/2027

I sottoscritti:

1. _____ nato a _____ il _____

2. _____ nata a _____ il _____

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del/della alunno/a

_____, nato/a _____ il _____

_____, iscritto/a per l'a.s. _____ alla frequenza della classe/sezione _____

DELEGANO

ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, le seguenti persone di fiducia, maggiorenni¹, a **PRELEVARE** da scuola il/la proprio/a figlio/a:

Cognome	Nome	Data di nascita	N. documento di identità

DICHIARANO

- di essere consapevole che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l'alunno/a viene affidato alla persona delegata;
- di aver preso visione dell'informativa privacy redatta dalla scuola sui trattamenti di dati personali operati nella gestione della procedura;

La presente delega ha validità annuale.

In allegato le fotocopie dei documenti d'identità dei deleganti e dei delegati al ritiro.

¹ La delega a minorenni non ha valore giuridico. La delega, infatti, può essere legittimamente conferita soltanto a un soggetto maggiorenne, ossia a un soggetto che abbia la capacità giuridica (non materiale) di prendere in custodia il minore. Tale conclusione discende dal sistema, che, all'attualità, prevede che della condotta di un minorenne debbano civilmente rispondere o gli esercenti la responsabilità genitoriale, o i soggetti maggiorenni, cui la funzione di vigilanza sia stata medio tempore trasferita.



Ladispoli (RM), __/__/____

FIRMA² (Leggibile) di entrambi i genitori/tutori/soggetti
affidatari/ esercenti la responsabilità genitoriale del/la minore

Firme delle persone delegate

² N.B. Nel caso dell'apposizione di una sola firma, il dichiarante afferma di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e in ossequio al principio della bigenitorialità a cui ogni figlio minore ha diritto (ex art. 155, Il comma c.c. così come modificato dalla Legge n. 54/2006), soprattutto in caso di affidamento condiviso/congiunto, ogni genitore, indipendentemente dall'altro, può per i giorni di propria competenza, delegare autonomamente soggetti terzi al ritiro dei figli, restando sempre impregiudicato il diritto dell'altro genitore di rivolgersi all'autorità competente per opporsi, ove abbia ragioni fondate, alla delega. Tale diritto non potrà essere compresso né dalla scuola né dall'altro genitore, ma solo dall'autorità competente quindi, anche se l'altro genitore (madre/padre dell'alunno/a) dovesse essere contrario alla delega dovrà rivolgersi all'autorità competente. In altri termini in caso di affidamento congiunto, il ritiro dei figli da scuola rientra nelle questioni di ordinaria amministrazione della responsabilità genitoriale, esercitabile quindi da entrambi i genitori sia congiuntamente che disgiuntamente. In argomento si confronti anche la Nota 2 SETTEMBRE 2015, prot. 5336 del MIUR, altresì nota come circolare sulla "bigenitorialità", recante Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.